

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La creazione della holding di famiglia con la scissione mediante scorporo

di Ennio Vial



Il D.Lgs. 19/2023 ha introdotto nel nostro codice civile l'[articolo 2506.1](#) recante la disciplina della **scissione mediante scorporo**.

Si tratta di un'operazione che consente di **scorporare alcuni beni di una società** assegnandoli, non ad una società sorella, e nemmeno alla società partecipante o partecipata preesistenti, bensì **ad una società totalmente posseduta dalla scissa** che nasce a seguito dell'operazione straordinaria in discorso.

L'[articolo 2506.1, co. 1](#), prevede che *“Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”*.

La previsione, oltre a contenere palesemente dei refusi, non brilla per chiarezza. In particolare dovrà essere chiarito **come si intende soddisfatto il requisito della continuazione della propria attività** da parte della scissa. Ragionevolmente, si può ritenere che la norma vada intesa come una **preclusione ad una scissione totale**.

Ciò che è importante rilevare è che l'operazione prevista dall'[articolo 2506.1 cod. civ.](#) **non potrebbe essere realizzata attraverso una scissione di una società a vantaggio di una beneficiaria** all'uopo costituita prima dell'operazione di scissione.

Ciò in quanto, come affermato dai Notai del Triveneto, quando la scissa controllante si scinde a favore di una beneficiaria interamente partecipata dalla scissa, i soci della scissa entrano nella compagine societaria della beneficiaria.

Per consentire uno **sviluppo “in verticale” del gruppo**, si potrebbe seguire la via del

conferimento di beni con l'ovvia conseguenza che lo stesso risulta contemporaneamente fiscalmente neutro, ed è assoggettato ad **imposta di registro fissa solamente in ipotesi di conferimento di azienda**.

La nuova operazione straordinaria potrebbe essere valutata come **veicolo alternativo al conferimento di azienda, per creare la holding di famiglia**.

La società scissa, in questo caso, potrebbe **conservare esclusivamente il compendio immobiliare e scorporare a vantaggio di una beneficiaria neo costituita l'intero ramo aziendale**. L'operazione potrebbe seguire la via della scissione mediante scorporo in luogo del conferimento.

La differente operazione porterà, ragionevolmente, a differenti conseguenze.

Ad esempio, se, in ipotesi di **conferimento**, il patrimonio netto della conferitaria assume generalmente natura di riserva di capitale, nella **scissione mediante scorporo** il patrimonio della beneficiaria potrebbe assumere la natura del patrimonio della scissa alla luce dei chiarimenti forniti dalla [risoluzione 97/E/2017](#).

L'incertezza è d'obbligo atteso che la **scissione non determina in questo caso alcuna riduzione del patrimonio della scissa**, in quanto questa sostituirà i valori contabili dei beni scorporati nella società figlia con un analogo valore contabile rappresentato dalla nuova partecipazione.

Diverse saranno anche le conseguenze in tema di **responsabilità delle società coinvolte** che saranno, ovviamente, regolate, a seconda dei casi, dalle previsioni relative al conferimento o alle previsioni relative alla scissione.

La **scissione mediante scorporo**, potrebbe essere, altresì, utilizzata per creare la **sub-holding**.

In questo caso, l'operazione si colloca non come alternativa ad un conferimento di azienda, ma come **alternativa ad un conferimento di partecipazioni** che, in questi casi, viene generalmente regolato dall'[articolo 175 Tuir](#) (cd. conferimento di partecipazioni a realizzo controllato posto in essere da soggetti che operano nella sfera di impresa commerciale).

Se l'operazione viene implementata attraverso una scissione mediante scorporo non dovrebbe trovare applicazione la previsione dell'[articolo 175, comma 2](#), a mente della quale: *“Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il **valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento** prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 **se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti**, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.”*.